



PROVINCIA
DI LODI



Marca da bollo
€. 16.00

U.O. 10
Politiche del Lavoro
Programmazione rete scolastica
Formazione professionale
Promozione pari opportunità
Provincia di Lodi via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
CF: 92514470159
Tel. 03714421 fax 0371416027
Luogo,
Pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Prot. Nr _____

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

n° ____/ aaaa

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDG 6286 del 07.05.2018)

TRA

PROVINCIA DI LODI – Centro per l'Impiego di Lodi

Con sede legale in Via Fanfulla, 14 -26900 Lodi (LO) - Codice fiscale: 92514470159

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): _____ nato/a il _____ a _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

E

SOGGETTO OSPITANTE _____

Con sede legale in [indirizzo della sede legale] _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Codice fiscale: _____ Partita I.V.A.: _____

Rappresentato da (rappresentante legale o suo delegato): _____

nato/a il _____ a CAP _____ Comune _____ Provincia _____

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763:

1. I soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia sono i seguenti:

- Istituzioni scolastiche;
- Fondazioni ITS;
- Istituzioni Universitarie, comprese le AFAM;
- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alla L.R. n. 19/2007;
- Centri per l'Impiego;
- Accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006;

- Autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella D.G.R. del 18 aprile 2007 n. 4561;
 - Comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.
2. Per l'attivazione di tirocini extracurricolari rivolti a studenti durante il periodo estivo i soggetti promotori abilitati sono esclusivamente i Centri per l'Impiego.
 3. Per l'attivazione di tirocini in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono i seguenti:
 - Istituzioni scolastiche, Fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM.;
 - Centri per l'Impiego.
 4. Per l'attivazione di tirocini nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale approvati in accordo con Regione Lombardia i soggetti abilitati, in aggiunta ai soggetti promotori di cui al precedente punto 1, sono:
 - Autorizzati all'intermediazione da ANPAL ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
 - Accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
 - Enti "in house" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di ANPAL, nonché di altri Ministeri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante [denominazione soggetto ospitante] _____ si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

il sig./ra _____ [inserire nominativo del tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante"

per lo svolgimento di un:

- tirocinio extracurricolare ("formativo, di orientamento" e di "inserimento/reinserimento lavorativo")
- tirocinio extracurricolare rivolto a studenti durante il periodo estivo
- su proposta del soggetto promotore Provincia di Lodi – Centro per l'Impiego di Lodi.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio ha la durata di [inserire durata in mesi o giorni] _____.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale. Per i tirocini extracurricolari (non estivi) la proroga può essere attivata a condizione della previsione di raggiungimento di almeno una competenza di livello EQF pari o superiore al 4°.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato (Regione Lombardia) ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia

autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, della redazione del Dossier Individuale e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. Il tutor del soggetto ospitante, inoltre, collabora attivamente alla redazione del Dossier Individuale compilando le parti di propria competenza e fornendo copia delle evidenze eventualmente prodotte.

ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione

1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che
 - 1.1. il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità che non potrà essere inferiore a: **[**]**
 - € 500,00 mensili al lordo delle eventuali ritenute fiscali riducibile a € 400,00 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa;
 - € 350,00 qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.

[]** Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. I soggetti ospitanti possono comunque corrispondere un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito (pari a €500,00 riducibile a € 400,00 se si prevede servizio mensa o buono pasto). Se il tirocinante è percettore di forme di sostegno al reddito, ma privo di lavoro, è anche possibile prevedere un'indennità superiore a €500,00.

Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un'indennità forfettaria di 300 euro mensili.

1.2. L'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. *(Per Convenzione individuale lasciare nel testo la sola alternativa adottata)*

- Viene corrisposta un'indennità di € _____ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
- Viene corrisposta un'indennità di € _____ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali oltre alla corresponsione di buoni pasto o all'erogazione del servizio mensa.
- Viene corrisposta un'indennità di € _____ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto l'attività di tirocinio non implica un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
- Viene corrisposta un'indennità di partecipazione forfettaria di € _____ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione.
- Nel caso di tirocini per disabili o svantaggiati si indica la determinazione dell'indennità, secondo quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in € _____ mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo di 300 euro mensili.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante.
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante.

1. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

2. L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione:

- alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel Progetto Formativo Individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ARTICOLO 9 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il soggetto ospitante dichiara di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente modulo di Convenzione Collettiva, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Allegato: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Luogo _____

Data __ / __ / __

Il soggetto promotore	Centro per l'Impiego di Lodi Il Responsabile _____	Timbro e firma
Il soggetto ospitante	Inserire denominazione	Timbro e firma